



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 42 del 15 Marzo 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA- DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI	DFI	I.A	RF	GIO	INF

D	E'	Т	E	R	Λ	1	I	Ν	IJ	4	7.	[()	Ν	IJ	ľ

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/365

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, porzione di edificio, accesso in ghiaia, porzione di piazzale, messa a dimora piante da frutto e ornamentali" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI FONZO Nicola............................... 6

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/366

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/367

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, ristrutturazione deposito attrezzi agricoli, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in terreno battuto" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SCALINO Rosa......10

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/368

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GREGHINI Anna Maria. 12

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/369

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, fabbricato e strada di accesso con marciapiede e incremento piazzale interno" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta FORGIONE Nicola.......14

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/370

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/371

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo e uliveto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE LUCA Angelo.18

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/372

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/373

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOSCHETTI Giuliano......22

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/374
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Uliveto e vigneto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOSCHETTI Antonio
DETERMINAZIONE 25.07.2018, N. DPD028/379
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Paris26
DETERMINAZIONE 25.07.2018, N. DPD028/380
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI STEFANO Gabriella28 DETERMINAZIONE 25.07.2018, N. DPD028/381
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI TORO Silvia Paola30
DETERMINAZIONE 27.07.2018, N. DPD028/399
L.R. n. $25/88$ art. $10/2^\circ$ comma – verbale consiglio regionale n. $104/19$ del $12/07/1994$. comune di l'aquila – frazione di Gignano – sclassificazione terre civiche. rettifica e precisazioni alla determinazione dirigenziale n. $dh41/547/usi$ civici del $10/09/2014$ 32
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/413
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Pierino33 DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/414
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Nicolangelo
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/415
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROFINI Anna
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/416
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta PAVIA Anna
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/417
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto e coltura agraria a ciclo annuale" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonio
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/418
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo arborato" – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta DI FOGLIO Grazia43
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/419
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria a ciclo annuale, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto e recinzione" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Antonio
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/420
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo (coltura agraria a ciclo annuale) ed edificio di civile abitazione" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta FERRANTE Maria
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/421
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Fabbricato di civile abitazione, accesso e corte" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Raffaele49
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/422

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" -
Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Abramo51
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/423
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Anatolia53
DETERMINAZIONE 27.08.2018, N. DPD028/424
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AO) - Ditta ANGELONI Angelo55

PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPD028/365

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, porzione di edificio, accesso in ghiaia, porzione di piazzale, messa a dimora piante da frutto e ornamentali" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI FONZO Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo, porzione di edificio di civile abitazione, accesso in ghiaia, porzione di piazzale, messa a dimora di alcune piante da frutto e ornamentali" a favore del Sig. DI FONZO Nicola., nato il 24/09/1948 e residente a Scerni in Via Piana Santa Maria n. 47, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 810 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 18, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 129,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo arborato" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta TOSCANO Maria Grazia e TOSCANO Lina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo arborato" a favore delle Sig.re TOSCANO Maria Grazia nata il 10/03/1961 e TOSCANO Lina, nata il 30/05/1943 e residenti a Roma in via Conte di Carmagnola n. 32, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 2.296 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 213, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 19,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, ristrutturazione deposito attrezzi agricoli, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in terreno battuto" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SCALINO Rosa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo ristrutturazione deposito attrezzi agricoli, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in terreno battuto " a favore della Sig.ra SCALINO Rosa, nata il 10/03/1937 e residente a Scerni in Via San Giacomo n. 39, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.024 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 145,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GREGHINI Anna Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo" a favore della Sig.ra GREGHINI Anna Maria., nata il 10/06/1955 e residente a Scerni in Via Aldo Moro n. 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.220 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 24,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, fabbricato e strada di accesso con marciapiede e incremento piazzale interno" -Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta FORGIONE Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo, fabbricato di civile abitazione e strada di accesso con marciapiedee incremento del piazzale interno" a favore del Sig. FORGIONE Nicola, nato il 01/12/1952 e residente a Scerni in C.da Tratturo n. 47, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 400 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 122, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 2. 129,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. la **presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI GIOVANNI Franco e DI GIOVANNI Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo" a favore dei Sig.ri DI GIOVANNI Franco nato il 31/10/1968 e DI GIOVANNI Mario., nato il 10/11/1965 e residenti a Scerni in Via IV Novembre n. 220, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.060 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 3/A-4, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 2. 12,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo e uliveto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE LUCA Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo e uliveto" a favore del Sig. DE LUCA Angelo nato il 14/06/1971 residente a Vasto in Via Del Tratturo n. 23, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.250 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 315, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 18,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Edificio, autorimessa, accesso e piazzale, recinzione" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CAROSELLA Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Edificio di civile abitazione, piccola autorimessa, accesso e piazzale realizzati in brecciato acciottolato o con betonella, recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di cemento non superiore a cm 50" a favore del Sig. CAROSELLA Domenico, nato il 22/03/1943 e residente a Scerni in C.da Tratturo n. 116, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 460 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 243, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 2. 129,11, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del 7. presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOSCHETTI Giuliano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore del Sig. BOSCHETTI Giuliano nato il 21/07/1978 residente a Bologna in Via Carlo Alberto Pizzardi n. 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.600 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 38-57/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 254,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Uliveto e vigneto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BOSCHETTI Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Uliveto e vigneto " a favore del Sig. BOSCHETTI Antonio nato il 04/02/1975e residente a Vasto in Via Giulio Cesare n. 21/D, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.500 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 28/B-64/D-57/A-57/C-40, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 95,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud
- le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento 3. sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Paris.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "Coltura agraria - seminativo" a favore del Sig. DI PIZIO Paris nato a Celano (AQ) il 07/07/1940 ed ivi residente in via Vico Pantanello n. 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.520 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 45/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 16,56, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta 4. concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0204890/18 del 18/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0204890/18 del 18/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del 7. presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI STEFANO Gabriella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "Coltura agraria - seminativo" a favore della Sig.ra DI STEFANO Gabriella nata a Celano (AQ) il 23/04/1965 ed ivi residente in via Vestina n. 173, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 810 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 77, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 5,23, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta 4. concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0204933/18 del 18/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0204933/18 del 18/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del 7. presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Coltura agraria - seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI TORO Silvia Paola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "Coltura agraria - seminativo" a favore della Sig.ra DI TORO Silvia Paola nata ad Avezzano il 22/12/1952 e residente a Celano (AQ) in via Vestina n. 111/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.730 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 132/B-127, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 2. 11,17, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta 4. concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0204966/18 del 18/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0204966/18 del 18/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del 7. presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - verbale consiglio regionale n. 104/19 del 12/07/1994. comune di l'aquila - frazione di Gignano - sclassificazione terre civiche. rettifica e precisazioni alla determinazione dirigenziale n. dh41/547/usi civici del 10/09/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.º DH/41/547/USI CIVICI del 10/09/2014, stralciando dall'elenco delle particelle da sclassificare e dalla planimetria catastale, allegati alla stessa e perché di natura privata (allodiale), le particelle nn. 629, 638, 636, 711, 719, 720, 1218, 1227 e 752, foglio di mappa n. 14, Comune di L'Aquila, sezione di Paganica, frazione di Gignano;
- di precisare che le particelle nn. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 e 525, foglio di 2. mappa n. 14 - Sviluppo "A", Comune di L'Aquila, frazione di Gignano, sono da considerare sclassificate con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/547/USI CIVICI del 10/09/2014, in quanto già inserite nella mappa, allegata alla determinazione sopra citata, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 02/05/2012;
- di stralciare dall'elenco delle particelle da sclassificare, allegato della Determinazione 3. Dirigenziale n. DH41/547/USI CIVICI del 10/09/2014, la particella n. 708, foglio di mappa n. 14, Comune di L'Aquila, sezione di Paganica, frazione di Gignano, in quanto non ha perso irreversibilmente entrambe le condizioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 25/88 (testo vigente);
- 4. di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla Determina Direttoriale nº DH/41/547/USI CIVICI del 10/09/2014;
- di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N.33/2013, la pubblicazione integrale del 5. presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Servizio B.U.R.A. L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Pierino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Vigneto" a favore del Sig. BUCCIARELLI Pierino nato il 28/06/1964 e residente a Vasto in Via Fonte Fico n. 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 310 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 39, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 5,16, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di** dare **mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Nicolangelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso" a favore del Sig. BUCCIARELLI Nicolangelo nato il 28/03/1948 e residente a Vasto in Via San Lorenzo n. 278/1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 650 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 70, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 133,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROFINI Anna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore della Sig.ra TROFINI Anna nata il 21/09/1956 residente a San Salvo in Via San Domenico n. 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.330 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 103-107, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 205,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta PAVIA Anna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Vigneto" a favore della Sig.ra PAVIA Anna nata il 12/07/1943 e residente a Casalbordino in Viale Dei Tigli n. 73, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.440 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 68/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 60,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare att**o che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto e coltura agraria a ciclo annuale" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Vigneto e coltura agraria a ciclo annuale" a favore del Sig. NOCCIOLINO Antonio nato il 06/09/1941 e residente a Vasto in Via Maddalena n. 31/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 34.930 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 65-72/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 78,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo arborato" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta DI FOGLIO Grazia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo arborato" a favore della Sig.ra DI FOGLIO Grazia nata il 21/04/1967 e residente a Vasto in Via Polercia n. 193, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.520 della zona del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Monteodorisio (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 331-332-333, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 209,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0207200/18 del 20/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0207200/18 del 20/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria a ciclo annuale, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto e recinzione" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "coltura agraria a ciclo annuale, diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto e recinzione " a favore del Sig. D'ERCOLE Antonio, nato il 24/09/1950 e residente a Scerni in Via IV Novembre n. 134, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 54 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 143 (Fg. 26 p.lla 19 parte), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 123,95, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo (coltura agraria a ciclo annuale) ed edificio di civile abitazione" – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta FERRANTE Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo (coltura agraria a ciclo annuale) ed edificio di civile abitazione" a favore della Sig.ra FERRANTE Maria, nata il 15/09/1954 e residente a Scerni in c.da Tratturo n. 114, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.680 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 244), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 140,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Fabbricato di civile abitazione, accesso e corte" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Raffaele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Fabbricato di civile abitazione, accesso e corte" a favore del Sig. OTTAVIANO Raffaele, nato il 28/03/1942 e residente a Scerni in Via Piana Santa Maria n. 41, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 315 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15/A la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 129,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Abramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Vigneto" a favore del Sig. RANALLI Abramo, nato il 22/01/1956 e residente a Scerni in C.da Piano Dei Fiori n. 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 730 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 89 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 16,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0196836/18 del 11/07/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0196836/18 del 11/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria - seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Anatolia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "coltura agraria seminativo" a favore della Sig.ra ANGELONI Anatolia nata a Celano (AQ) il 06/03/1937 ed ivi residente in via Carlo Lello Rosselli n. 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.115 circa della zona del Tratturo Celano Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 13,70, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0220930/18 del 02/08/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0220930/18 del 02/08/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " coltura agraria - seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "coltura agraria seminativo" a favore del Sig. ANGELONI Angelo nato a Celano (AQ) il 16/06/1931 ed ivi residente in Piazza Caduti 30 aprile n. 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.330 circa della zona del Tratturo Celano Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 40,95, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0220946/18 del 02/08/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
 Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0220946/18 del 02/08/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it